

	<h1>Comune di Uri</h1> <p>Provincia di Sassari</p> <p>Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 - ☎ 0794187058-59 –</p>		
	<b>ORDINANZE DEL SINDACO</b>	<b>Ordinanza N.</b>	<b>8</b>
	<b>Del</b>	<b>07-05-2020</b>	

Prot. 3609

<b>OGGETTO:</b>	<b>Prescrizioni antincendio 2020.</b>
-----------------	---------------------------------------

### IL SINDACO

**Visto** l'art.3 comma 3, della Legge 21 Novembre 2000, n 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016 ;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 22/3 del 23.04.2020 “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3, comma 3, della Legge 21.11.2000, n. 353;

**Viste** le proprie precedenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ed in particolare sulla pulizia delle cunette e scarpate antistanti le strade vicinali, e i viottoli di campagna da erbacce, frasche e cespugli cresciuti spontaneamente;

**Considerato** che nonostante la pubblicazione e la diffusione delle norme antincendio, molti operatori agricoli non provvedono a quanto indicato dalle disposizioni normative;

**Costatata** la precarietà del transito su diverse strade comunali esterne causato dalla presenza di siepi e sterpaglie cresciute sui muri di cinta fino ai confini delle stesse strade;

**Rilevato** che nelle decorse stagioni estive si sono verificati alcuni incendi, causando danni anche considerevoli, e che i focolai hanno avuto origine, nella maggior parte dei casi, dalla mancanza di pulizia e dalla mancata realizzazione di opportune fasce antincendio;

**Ravvisata** l'opportunità e l'urgenza di mettere in atto ogni possibile intervento utile ad arginare il pericolo di incendi, salvaguardando l'incolumità pubblica, rendendo nel contempo più agevole il transito delle persone, degli animali, dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

**Richiamato** l'art. 12 delle prescrizioni regionali antincendio allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020 che recita" entro il 1 giugno 2020:

a) i proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10

metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite dall'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1 delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a metri 5.

**Richiamato** l'art. 25 delle prescrizioni regionali antincendio allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020 che recita", la violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della Legge del 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. 27 aprile 2016 n.8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E"(Prontuario delle sanzioni amministrative).Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.

**Richiamato** l'art. 26 della predetta Legge Regionale 21.11.2000, n. 353 che recita "il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge".

**Visto** il T.U.L.P.S., R.D. n.773/1931 e relativo Regolamento di esecuzione;

**Visto** il vigente Codice della Strada e il Regolamento di esecuzione;

**Visto** il D. L.gs, 18 agosto 2000, n. 267, T. U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

## **ORDINA**

**1)** - A tutti i proprietari ed affittuari di terreni che facciano fronte a strade vicinali e viottoli di campagna di provvedere immediatamente, e comunque entro il **1 giugno prossimo**, al taglio delle siepi, erbacce e cespugli e alla pulizia delle cunette e scarpate ai lati delle strade medesime, provvedendo, inoltre, alla eliminazione di ogni possibile causa che possa generare incendi o combustioni di qualsiasi natura. In particolare, dovranno essere create idonee fasce parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere gli animali;

**2)** - A tutti i proprietari ed affittuari di abitazioni e terreni siti all'interno del centro urbano o alla periferia del medesimo che confinino con strade pubbliche di provvedere entro il **1 giugno prossimo**, alla pulizia e al taglio delle erbacce, adottando, altresì, gli interventi del caso che appaiano necessari alla eliminazione di ogni possibile causa di incendi;

**Ai proprietari ed agli affittuari di terreni che non provvederanno**

### **ENTRO IL 1 GIUGNO 2020**

**al taglio di siepi ed erbacce ed alla pulizia del tratto di strada a lato dei terreni medesimi, oltre alle sanzioni comminate in relazione alla normativa vigente,**

### **SARANNO ADDEBITATE LE SPESE**

**derivanti dalle operazioni predette che il Comune, al fine di ottemperare alle disposizioni dell'ordinanza regionale antincendio per l'anno 2020, effettuerà entro la data del 01.06.2020 in sostituzione dei proprietari e degli affittuari dei terreni.**

Gli organi preposti al controllo, e l'Associazione Protezione Civile di Uri per quanto di competenza, cureranno l'esecuzione della presente Ordinanza, segnalando i casi di accertate omissioni e le situazioni di possibile incombenza di pericolo.

Il Sindaco  
F.to Avv. Lucia Cirroni

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Lì 07-05-2020

**Il Sindaco**  
**F.to Avv. Lucia Cirroni**

---